

ADDOLORATA TAFURO

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO

PROVINCIA DI BRINDISI

O = COMUNE DI SAN
PIETRO VERNOTICO
SerialNumber =
TINIT-TFRDLR70L60I119F
C = IT

CAPITOLATO D'APPALTO

**LTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, STENOTIPIA, RESOCONTAZIONE
E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - CIG _____**

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto del presente Capitolato il servizio di registrazione audio delle sedute consiliari, stenotipia computerizzata, resocontazione e trascrizione integrale dei lavori del consiglio comunale dell'intera seduta consiliare (o di altre riunioni per le quali si rendesse necessario, ad esclusiva valutazione della stazione appaltante).

Il presente affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi.

Codice CIG: _____;

Codice CPV: **79550000-4**.

ART. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

L'appalto avrà la durata di mesi sei, decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

L'importo di affidamento del servizio è pari a € _____, oltre IVA ____% per ogni ora di servizio (parlato/attesa), con arrotondamento all'ora intera delle frazioni superiori ai quindici minuti, per un importo massimo di € 3.000,00 oltre IVA ____%, oltre a € 100,00 IVA inclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così complessivamente Euro 3.100,00 oltre IVA.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere inerente l'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio variazioni non superiori ad un quinto in aumento o in diminuzione al contratto.

Il contratto si intenderà risolto anche prima del termine innanzi indicato in caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale previsto dal presente articolo incrementato della maggiorazione del quinto stabilita dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016.

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono integralmente compensati dalla Stazione Appaltante tutte le attività e le prestazioni, necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto. Pertanto, la ditta appaltatrice non potrà richiedere al Comune compensi ulteriori e aggiuntivi.

Per il computo della durata della prestazione si farà riferimento all'arco orario che intercorre tra l'orario di convocazione della seduta e l'orario di chiusura dei lavori consiliari così come risultante dal verbale della seduta.

Resta espressamente inteso che lo scioglimento dell'Organo Consiliare, per qualsiasi causa, determina, sino all'entrata in carica del nuovo Consiglio, la momentanea sospensione del servizio oggetto dell'appalto, senza che la ditta possa avanzare alcuna pretesa economica.

Il corrispettivo di aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

a. PRESTAZIONI

a.1 PRESCRIZIONI GENERALI

Il servizio oggetto dell'appalto, consistente nella registrazione fonica, stenotipia, resocontazione, trascrizione dovrà essere espletato nel rispetto della tempistica e secondo le modalità di seguito indicate:

- a. audioregistrazione delle sedute del consiglio comunale;

- b. stenotipia di tutti gli interventi che si svolgono durante le sedute, dei documenti letti o consegnati;
- c. decrittazione e stesura in forma chiara ed intelligibile dei testi stenotipati;
- d. trasposizione del verbale su file in formato PDF/A firmato digitalmente dallo stenotipista (che assume la responsabilità della sua fedele traduzione);
- e. consegna entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi successivi al termine della seduta consiliare di un esemplare del verbale della seduta, riprodotto su file in formato PDF/A firmato digitalmente dallo stenotipista (che assume la responsabilità della sua fedele traduzione), nonché in formato word;
- f. nel caso vengano registrate delle irregolarità e/o infedeltà nell'esecuzione la ditta – a richiesta dell'ente – è tenuta entro il giorno successivo alla comunicazione ad apporre le eventuali correzioni e a riconsegnare con le dovute correzioni entro e non oltre il giorno seguente il materiale di cui alla precedente lettera "e".

I testi dei verbali, i relativi file e i supporti magnetici usati per la registrazione sono di esclusiva proprietà del Comune e pertanto è fatto assoluto divieto alla ditta di divulgarli in tutto o in parte, consegnarli a terzi o in qualche modo renderli pubblici.

La prestazione del servizio dovrà essere così articolata:

1. il Servizio di Segreteria del Comune comunicherà all'appaltatore la convocazione del Consiglio, trasmettendo a mezzo PEC il relativo avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta. Detta trasmissione avverrà entro gli stessi termini stabiliti per tale avviso nei confronti dei consiglieri comunali, fatta salva la possibilità riconosciuta dall'appaltatore di essere convocato anche mediante telefono, per le sedute straordinarie e di urgenza, anche con un preavviso inferiore alle 24 ore; ai lavori del Consiglio Comunale interverrà almeno un operatore che, avvalendosi sia dell'impianto di amplificazione già in dotazione alla Sala Consiliare, che, ove necessario, attraverso proprie attrezzature, dovrà assicurare il servizio di amplificazione e distribuzione dell'audio dell'intera seduta consiliare nonché della registrazione in digitale della seduta stessa con relativa assistenza tecnica.
2. la conseguente resocontazione integrale e senza omissioni, dell'intera seduta, dovrà essere realizzata secondo le specifiche del comma a.2.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in genere presso il Palazzo di Città, sito in Piazza Falcone. Qualora ne ricorra la necessità, il servizio dovrà comunque essere garantito anche presso altre sedi, che saranno tempestivamente comunicate dalla Stazione appaltante.

a.2 PRESCRIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE E TRASCRIZIONE

La prestazione del servizio di resocontazione e trascrizione dovrà essere resa in conformità alle seguenti prescrizioni:

- a. La resocontazione e trascrizione dovrà essere fedele al parlato e, nel contempo, avere nitore di forma ed essere corretta sotto il profilo semantico, sintattico, lessicale e ortografico. Il testo non dovrà contenere lacune, omissioni, aggiunte, abrasioni, correzioni o alterazioni di sorta.
- b. In caso di correzioni da apportare, entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale, la Ditta dovrà, a proprie cura e spese, riconsegnare il verbale debitamente rettificato.
- c. Le trascrizioni delle sedute, da prodursi entro i termini di cui al precedente punto a1 – lettera e), dovranno essere consegnate per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.spv.br.it, allegando al messaggio il file sia in formato word che in formato PDF/A firmato digitalmente dallo stenotipista.

Per consentire il successivo trattamento dell'elaborato da parte degli uffici, è necessario che:

- l'inizio della trattazione di ogni argomento sia preceduto dal suo titolo (ovvero il punto dell'o.d.g. e l'oggetto dell'atto);
- l'intervento di ciascun oratore sia preceduto da una riga contenente soltanto il cognome e il nome della persona.

Il servizio di registrazione in Aula Consiliare dovrà essere svolto in modo da non arrecare intralci o disturbo ai lavori oggetto del presente appalto.

La ditta appaltatrice si obbliga a far fronte ad ogni chiamata del Comune, anche in giorni festivi, con gli stessi costi convenuti per la fornitura del servizio nei giorni feriali e senza ulteriori aggravii.

Oltre alle sedute del Consiglio Comunale, il Comune potrà anche chiedere occasionalmente all'appaltatore lo svolgimento del servizio de quo, agli stessi patti e condizioni, per i lavori che si svolgano in occasione di particolari eventi pubblici di carattere istituzionale o di rappresentanza organizzati dal Comune di San Pietro Vernotico

Nessun compenso è dovuto alla ditta in caso di rinvio ufficiale della seduta, nel qual caso il Comune avrà l'onere di avvisare la ditta con la massima tempestività possibile.

ART. 4 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83 del D. Lgs.50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo Decreto Legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Salvo i casi previsti dal comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite.

ART. 5 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati dalla

Stazione appaltante nel DUVRI appositamente predisposto.

ART. 6 - PERSONALE

Per adempiere alle prestazioni, la ditta appaltatrice si avvarrà di proprio personale, adeguato per numero e qualificazione professionale e operante sotto la propria responsabilità esclusiva, garantendo il trattamento giuridico, economico e previdenziale conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti e dal contratto collettivo nazionale di lavoro riferito alla categoria di lavoratori impiegati.

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

La Ditta appaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

ART. 7 - PENALITA'

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, la Stazione appaltante procede all'applicazione di penali calcolate nel modo seguente, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di ritardo ingiustificato rispetto all'orario di effettivo avvio della seduta:

(costo orario escluso IVA, x 2) x minuti di ritardo 60

In caso di assenza ingiustificata per l'intera seduta:

(costo orario escluso IVA, x 2) x 180 minuti (3 ore di Consiglio) 60.

In caso di altre irregolarità nell'esecuzione del servizio appaltato:

(costo orario escluso IVA, x un moltiplicatore variabile da 2 a 5 in ragione dell'inadempienza accertata)

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Complessivamente non potranno essere comunque applicate penali superiori al dieci per cento dell'importo netto contrattuale. Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto.

Gli importi delle penali, eventualmente applicate nei modi sopra descritti, sono trattenuti sull'ammontare delle

fatture ammesse a pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell'esecutore inadempiente. E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'esecuzione del servizio, come disciplinato al successivo articolo.

ART. 8 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO

Il corrispettivo del servizio è fissato per ogni ora di registrazione e trascrizione delle sedute consiliari o frazione superiore a quindici minuti, negli importi offerti a preventivo, dalla ditta appaltatrice oltre IVA nella misura di legge.

La liquidazione del corrispettivo del servizio è subordinata all'accertamento, da parte del Comune, della rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni previste nel presente capitolato ed alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e del rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di fattura elettronica riferita alla prestazione di singole sedute consiliari. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco d'ufficio (IPA): **TJLU47**
- numero CIG: _____
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione contrattuale.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITA' DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante nelle forme previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente del Servizio di Segreteria, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa appaltatrice, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta appaltatrice dà atto di aver preso visione del [D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62](#) (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dal Comune di San Pietro Vernotico con delibera di Giunta comunale n. 14 del 28.1.2014, integrata con Deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 24.1.2020, pubblicati sul sito web dell'Ente e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettera commerciale, sottoscritta mediante firma digitale e trasmessa tra le parti tramite Pec.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere nota di accettazione del presente capitolato, restituendone copia sottoscritta unitamente al preventivo prodotto.

13 - NORME FINALI

Il Comune informa che i dati raccolti e necessari per l'esecuzione sono trattati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati in conformità con il vigente RGPD [Regolamento \(Ue\) 2016/679](#). Per tutte le controversie relative all'esecuzione del contratto, che non si potessero definire in via bonaria, è competente il Tribunale di Brindisi.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al [D.Lgs. n. 50/2016](#).

Il Funzionario Responsabile dell'Area 2 – (RUP)
Dott. ssa Addolorata TAFURO

Firmato digitalmente da

**ANTONELLA
CARRATTA**

C = IT